

Allegato "L" dell'atto n. 25375 di Rep.S.

COMUNE DI VICENZA

N.5461 P.G.

N. 25.295 di Rep.S.



CONVENZIONE

Premesso:

che con il contenuto della presente convenzione è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 17 marzo 1990 n.91 e controllato senza alcun rilievo dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Vicenza - Prot.n.21721

T R A

il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato da Cunico Giovanni, nato ad Asiago il 12 maggio 1934, Assessore Anziano presente

E

la "BORINI COSTRUZIONI S.p.A." con sede in Torino (codice fiscale 00470050014), che d'ora innanzi sarà indicata come "Concessionario", rappresentata dal Signor Borini Domenico, nato a Torino l'1 gennaio 1924, Presidente e Amministratore delegato della Società stessa

SI CONVIENE ESI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Scopo della presente convenzione è la concessione dell'area come di seguito descritta, e del relativo sottosuolo, dove il concessionario provvederà, a sua cura e spesa, alla progettazione, alla costruzione e gestione di parcheggi e delle opere ad essi accessorie. In particolare dovrà essere realizzato un numero mi

Mano Giovanni
Mano Giovanni
Mano Giovanni
Mano Giovanni
Mano Giovanni

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]



nimo di 400 posti macchina. I parcheggi dovranno essere inter-
rati, senza limitazioni di piani, e parte fuori terra in un vo-
lume dello stesso ordine di grandezza di quello esistente

Le percentuali pubbliche e private dei parcheggi sono determi-
nate nel modo seguente:

- posti auto ad uso pubblico ceduti ad ore, in misura pari al
50% del totale che verrà realizzato;
- posti auto ad uso privato per il restante 50%.

L'edificio in stile Liberty che si affaccia in Contrà Cantarane
dovrà essere sistemato conservandone le caratteristiche archi-
tettoniche. Esso dovrà essere adibito ad usi commerciali e/o
direzionali collegati con l'attività principale, nonchè ad uso
residenziale pur esso al servizio dell'attività principale. Il
volume retrostante, attualmente destinato a garage, dovrà esse-
re demolito a cura e spese del concessionario.

Il Comune si riserva con successivi provvedimenti la facoltà di
ridurre i posti auto pubblici aumentando quelli privati.

La durata della concessione sarà di 80 anni tanto per i posti
auto di uso pubblico quanto per i posti auto da cedere ai
privati.

Chi ha residenza anagrafica nel centro storico può ottenere in
assegnazione n.2 posti auto. Chi esercita attività commerciali,
industriali artigianali, professionali nel centro storico può
ottenere in assegnazione un massimo di n.3 posti auto.

*Per i posti auto
ceduti al privato*

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART. 2 - PROGETTAZIONE

Il progetto esecutivo, redatto dal Concessionario, dovrà essere presentato al Comune unitamente alla domanda di concessione edilizia entro 90 giorni dalla stipula della presente convenzione e dovrà essere approvato, previo parere della Commissione Edilizia e degli Enti competenti, dal Consiglio Comunale.

Il concessionario procederà a proprie cure e spese alla redazione del progetto esecutivo e a tutte le eventuali ulteriori indagini necessarie per la progettazione dell'opera, ivi compresa la bonifica da residuati bellici, e per l'accertamento di eventuali possibili pregiudizi agli immobili vicini alla futura opera.

Il Comune, allo scopo di cui sopra rilascerà al concessionario le autorizzazioni necessarie.

ART. 3 - ESECUZIONE DELLE OPERE

Intervenuta l'esecutività dell'atto deliberativo recante l'approvazione del progetto esecutivo e rilasciata la concessione edilizia, il concessionario dovrà dare inizio ai lavori entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'atto concessorio.

Entro lo stesso termine l'Amministrazione provvederà alla consegna dell'immobile. Da tale inizio, opportunamente certificato, decorrerà il termine per il computo della durata dell'esecuzione dei lavori.

Tutte le opere previste nel progetto dovranno essere

Giuseppe Fiumi
Comune di Torino

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

eseguite dal concessionario a sua cura e spese nel termine di gg. 450 a decorrere dall'inizio delle stesse.

L'ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione; entro i successivi 90 giorni il complesso dovrà essere reso agibile e funzionante in ogni sua parte.

A tal fine il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'agibilità del complesso con particolare riguardo al certificato di prevenzione incendi.

Senza pregiudizio delle altre sanzioni previste nella presente convenzione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori e per l'agibilità e funzionamento del parcheggio, si applicherà una penale corrispondente ai seguenti valori:

- 0,4 per 1000 del costo di costruzione per i primi 30 giorni;
- 0,6 per 1000 del costo di costruzione per i successivi 30 giorni;
- 0,8 per 1000 del costo di costruzione per ogni gruppo di 30 giorni seguenti.

ART. 4 - DIREZIONE LAVORI E VIGILANZA

I lavori, previsti dal progetto approvato si svolgeranno sotto la direzione di tecnico o di tecnici a ciò abilitati, designati dal concessionario e di gradimento del Comune e sotto la vigilanza del Comune stesso, il quale si avvarrà a

Giovanni Ferraro, Fe. 4
Renzo Vignani, Torino

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gen 6 feb

ale riguardo d
il concessiona

Зависимости температуры
от времени

Sono anche a carico del concessionario le spese per lo spostamento di eventuali utenze private o pubbliche a seguito dei lavori in argomento.

25

Per consentire la realizzazione delle opere progettate e la relativa gestione, il Comune concede alla Concessionaria la disponibilità dell'immobile e dei relativi sottosuoli quali risultano individuati con campitura in rosso nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "A"----- . La concessione avrà durata di 80 anni.



ando la facoltà d

ere in tal caso al

rilascio di concessioni d'uso a favore dei privati stessi.

Le opere di cui al precedente comma dovranno essere adibite alle destinazioni previste nel progetto.

Per altro la quota riservata al parcheggio pubblico prevista in progetto non potrà essere mutata dal concessionario, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 15.

ART. 7 - OPERE DI MANUTENZIONE

Durante tutto il periodo di durata della concessione, il concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare il buon funzionamento dei volumi oggetto della presente convenzione, provvedendo anche, se del caso, al completo rinnovo di interi impianti o di parti di essi, in modo da consegnare al Comune, al termine della concessione, l'opera in buone condizioni di conservazione e funzionamento.

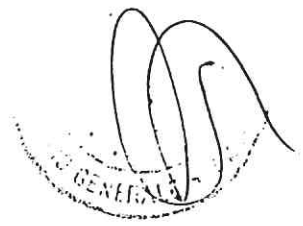
Nel corso del sestultimo anno di concessione il Comune provvederà, tramite i propri uffici, ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli eventuali rinnovi parziali o totali degli impianti, necessari per garantire quanto sopra.

A garanzia della integrale buona esecuzione delle opere che saranno disposte dal Comune, il concessionario presterà, negli ultimi cinque anni di durata della concessione, e per ogni anno, una fidejussione pari alla media annuale degli

Giovanni Severi
Amministratore

[Signature]

[Signature]



[Signature]

[Signature]

introiti lordi verificatesi nel quinquennio precedente detto anno.

Le fidejussioni versate per ogni anno si cumuleranno e verranno liberate alla avvenuta ultimazione dei lavori ordinati dal Comune, ultimazione che dovrà essere certificata dal Comune stesso.

ART. 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La realizzazione delle opere dovrà essere conforme al progetto approvato.

Il concessionario è tenuto nell'esecuzione dei lavori e nella gestione delle opere, al rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e sopravvenute a tal proposito.

Per quanto non espressamente previsto e non derogato dalla presente convenzione si fa riferimento al Capitolato Generale dei Lavori Pubblici D.P.R. 1063 del 16/7/1962.

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

ART. 9 - VARIANTE

Le eventuali varianti al progetto che si rendessero necessarie e opportune in corso d'opera, dovranno essere previamente approvate dal Sindaco sempre che le stesse non comportino modificazioni alle condizioni della presente convenzione.

ART. 10 - COLLAUDO

*Storini, Tendi
Quero opinioni: teste*

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Le opere realizzate in dipendenza del presente atto saranno soggette a collaudo a cura di una Commissione di collaudatori di fiducia del Comune, dal medesimo nominati in corso d'opera.

Il collaudo dovrà essere completato entro un anno dalla comunicazione del concessionario relativa all'ultimazione dei lavori.

ART. 11 - RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

Prima dell'escavazione del terreno dovrà essere effettuata dal concessionario, con la sorveglianza della Sovrintendenza archeologica una serie di sondaggi preliminari di limitata ampiezza, con mezzo meccanico e scavo tecnico manuale al fine di poter verificare l'esistenza di depositi archeologici.

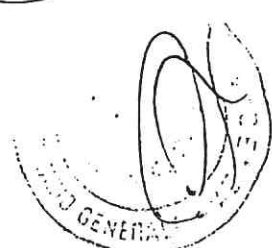
Qualora nel corso dei lavori di escavazione dovessero venire alla luce reperti archeologici, il concessionario è obbligato a sospendere i lavori e a darne immediata comunicazione alla competente Sovrintendenza e al Comune, i quali faranno conoscere i provvedimenti da assumere.

Qualora a seguito del ritrovamento di reperti archeologici il completamento dell'opera comportasse oneri imprevisti e/o una minore utilizzazione della superficie, il concessionario avrà diritto, a norma dell'art. 1467 c.c., secondo comma, ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori e ad un prolungamento del periodo di gestione tale da

*Commissione
della Soprintendenza
Archeologica*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

compensare i maggiori oneri subiti.

Resta fermo che nulla avrà a pretendere il concessionario per eventuali sospensioni dei lavori che non eccedano complessivamente i 150 giorni naturali e consecutivi.

Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse impossibile l'utilizzazione dell'area o ne rendesse possibile l'utilizzazione parziale in misura tale da consentire la realizzazione di un numero di posti-macchina inferiore al numero minimo previsto all'art. 1, il Comune o il concessionario avranno diritto a richiedere la risoluzione della concessione.

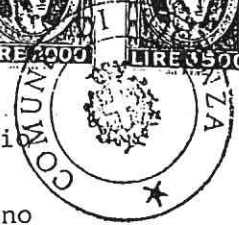
In tal caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo pari al 50% delle spese sostenute e documentate e ad offrire un'area sostitutiva ubicata, ove possibile, all'interno del Centro Storico.

In tale caso si provvederà alla stipula di una nuova convenzione.

ART. 12 - TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE

Durante i lavori di costruzione dell'opera, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, il Comune si riserva l'insindacabile facoltà di assicurare il traffico veicolare e pedonale.

A tale scopo i lavori di scavo e di costruzione delle strutture dovranno essere programmati e realizzati con modalità tali da contenere il più possibile i pregiudizi per



*Giuseppe ...
Devere il nome ...*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

il traffico.

Saranno a carico del concessionario tutti gli oneri relativi ad eventuali opere necessarie per il contenimento dei pregiudizi di cui sopra, in relazione ai lavori di costruzione del parcheggio.

Qualora, in dipendenza della realizzazione delle opere in concessione, fosse necessario ed opportuno assumere provvedimenti per modificare la circolazione veicolare per impedire la sosta dei veicoli, ecc., il Comune provvederà a quanto di competenza nel più breve tempo possibile.

ART. 13 - FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO

E' vietato il trasferimento della concessione di costruzione.

Il concessionario, per la realizzazione dell'opera, potrà avvalersi di tutti gli strumenti finanziari offerti dal mercato.

Potrà conseguentemente consentire la costituzione di garanzie reali sull'opera nel rispetto dei termini di durata della concessione e dei vincoli di destinazione a parcheggio dell'opera stessa.

Gli atti costitutivi di diritto di garanzia sulle opere realizzate o da realizzare dovranno prevedere il vincolo di destinazione delle opere a parcheggio, per tutta la durata della concessione.

Il concessionario, peraltro, nel rispetto delle disposizioni

*Scadenza 10/10/2010
Daree el'ordini teste*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

di cui alla Legge 13/9/1982 n. 646, e successive modifiche e integrazioni, e subordinatamente alle garanzie di idoneità tecnica ed economica, potrà, previa approvazione del Comune, affidare la gestione del parcheggio e dei servizi a terzi che diano le opportune garanzie di idoneità tecnica ed economica.

Nell'ambito della gestione dei parcheggi potranno essere previsti servizi minimi ed accessori di assistenza automobilistica con l'esclusione di servizi di officina o di erogazione carburante.

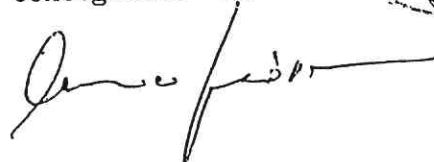
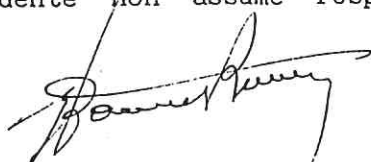
Il concessionario che è impresa di costruzioni si impegna a non effettuare appalti, salvo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 14 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione compresi quelli di cui all'art. 7.

In ogni caso, il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni pretesa azione e ragione che possa derivargli da terzi, in dipendenza della concessione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con l'esecuzione dei lavori e con la gestione del parcheggio e dei servizi.

Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai



*Il Comune di Torino
Assume l'onere totale*




rapporti del concessionario con i suoi fornitori, prestatori
d'opera, gestori e terzi in genere.

Rimane peraltro stabilito che nei contratti il
concessionario dovrà imporre oltre che l'osservanza delle
Leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto, il
rispetto preciso di tutti gli obblighi da Lui assunti verso
il concedente relativi alla corretta esecuzione e gestione
delle opere.

ART. 15 - PROVENTI DELLA GESTIONE - TARIFFE

I proventi della gestione saranno introitati dal concessionario
o suo avente causa senza alcun diritto del Comune alla partecipa
zione ai proventi stessi.

Essi sono costituiti:

- a) proventi derivanti dalla gestione del parcheggio
pubblico;
- b) proventi derivanti dall'assegnazione a privati.

Per quanto concerne la tariffa oraria dei parcheggi pubblici
la medesima potrà variare da 1.000 lire a 2.000 lire.

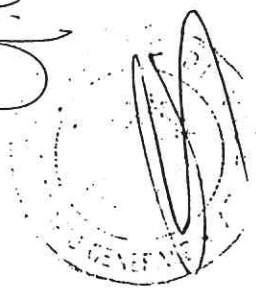
Le tariffe indicate sono riferite all'1.4.1989 e vanno
obbligatoriamente aggiornate all'inizio di ogni anno in
proporzione alla variazione percentuale degli indici ISTAT
del costo della vita.

Potranno essere, altresì, previste forme di abbonamenti
settimanali e/o mensili il cui corrispettivo sarà concordato
con l'Amministrazione Comunale.

*Proventi derivanti da
Avere ul'oneri teste*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ogni cinque anni il concessionario dovrà presentare il piano di gestione aggiornato che dovrà essere verificato dal Comune sulla base dei consuntivi di ciascun anno del quinquennio precedente.

In base al piano di gestione aggiornato, potranno essere concordate nuove condizioni economiche che prevedano, in caso di accertato sensibile peggioramento delle condizioni economiche originarie, un equo aumento delle tariffe.

In caso di disaccordo sui risultati degli accertamenti relativi all'andamento economico le decisioni in proposito verranno demandate ad un'apposita commissione, costituita da un funzionario della Regione Veneto, designato dalla Regione stessa, con le funzioni di Presidente e da altri due membri da designare rispettivamente dal Comune e dal concessionario.

Le spese per il pagamento dei membri della commissione saranno ripartite in parti eguali tra Comune e concessionario.

ART. 16 - ONERI DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico esclusivo del concessionario, oltre agli oneri previsti nella presente convenzione tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica e gli altri servizi necessari sia per la costruzione dell'opera che per la relativa gestione.

Gli eventuali lavori che, nel corso della realizzazione

*Provincia di Venezia
Comune di Venezia*

[Signature]

[Signature]
[Circular stamp: UFFICIO GENERALE]

[Signature]

[Signature]



delle opere oggetto della concessione e della relativa gestione delle stesse, dovessero rendersi necessari per l'adempimento a disposizioni sopravvenute, dovranno essere eseguiti a cura e spese del concessionario e dei suoi aventi causa.

Il concessionario altresì per tutta la durata della concessione dovrà provvedere a propria cura e spese, all'assicurazione contro i rischi di incendi delle opere realizzate delle autovetture parcheggiate, nonché all'assicurazione per responsabilità civile nei riguardi di terzi.

L'entità degli importi assicurati dovrà essere concordata con il Comune ed i contratti assicurativi dovranno essere stipulati con compagnie e società di gradimento del Comune.

Resta infine a carico del concessionario ogni onere tributario dovuto per Legge, compresa la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

E' a carico del concessionario l'onere di trasportare la terra risultante dagli scavi nei luoghi che verranno indicati dal Comune.

E' a carico del concessionario, altresì, l'obbligo di fornire ed installare a proprie spese pannelli a messaggio variabile per il segnalamento dei parcheggi disponibili, secondo il modello e nelle ubicazioni indicati dal Comune.

ART. 17 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Scrittura: Simonetti
Atto Alfarini: forte

La concessione potrà essere revocata dal Comune, con decisione motivata, in qualsiasi momento prima della scadenza e previo preavviso di tre mesi, nei seguenti casi:

- 1) fallimento del "Concessionario" e suoi aventi causa;
- 2) gravi violazioni degli obblighi assunti con la presente convenzione, dopo che, salvo il caso di recidiva, il concessionario all'uopo diffidato dal Comune non abbia ripristinato, nel termine all'uopo fissato, le condizioni previste dalla convenzione stessa;
- 3) per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse che rendessero non compatibile la prosecuzione della concessione.

In tale ultimo caso il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo calcolato, per analogia, secondo i criteri di cui all'art. 24 del T.U. Leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, R.D. 15/10/1925 n. 2578.

Nei casi sub. 1) e sub. 2), ai fini del calcolo dell'indennizzo non sarà tenuto conto del profitto che il concessionario avrebbe potuto conseguire nel restante periodo della concessione e verranno altresì detratti i danni derivanti al Comune dalla revoca della concessione stessa; l'importo da detrarre non potrà essere inferiore al 25% del valore da riconoscere per l'indennizzo delle opere e degli impianti in base ai criteri di cui al precedente

Il Comune è tenuto a corrispondere l'indennizzo
Alcune opinioni

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

comma.



ART. 18 - SANZIONI

Qualora nel corso della gestione del parcheggio pubblico dovessero essere accertate violazioni da parte del concessionario agli obblighi assunti con la presente convenzione e qualora, dopo diffida del Comune, il concessionario nel termine assegnatogli, non abbia provveduto a ripristinare le condizioni previste dalla presente convenzione, il concessionario medesimo sarà tenuto a corrispondere al Comune a titolo di penale una somma il cui importo massimo potrà essere pari a 10.000 volte la tariffa oraria, per un singolo autoveicolo vigente al momento dell'accertamento della violazione.

*Joachim Ferrar-Ferrara
Oreste Morini Corle*

La penale di cui sopra sarà irrogata con ordinanza sindacale su proposta del competente Ufficio Comunale.

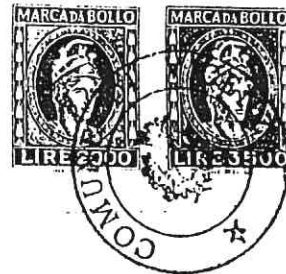
Il concessionario è tenuto al pagamento della somma prescritta entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

Decorso infruttuosamente tale termine, il Comune provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della cauzione di cui al successivo articolo 19, che dovrà essere reintegrata entro i successivi 30 giorni.

Resta fermo quanto previsto dal precedente art. 17, primo comma punto 2).

ART. 19 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti,



con il presente  il concessionario prima dell'inizio dei lavori, presterà cauzione per complessive L. 300.000.000.=, corrispondenti al 5% del presunto costo di costruzione delle opere di cui all'allegato progetto nei seguenti modi:

a) presso la Tesoreria Comunale in numerario o i titoli dello Stato o garantire allo Stato al corso del giorno del deposito;

b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Le fidejussioni dovranno essere rilasciate da Istituto di Credito di cui all'art. 54 del R.D. 23/5/1924 n. 827 modificato con D.P.R. 22/5/1956 n. 635; le polizze fidejussorie dovranno essere emesse da primari istituti assicurativi, ai sensi dell'art. 13 della Legge 3/1/1978 n.

1.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà contenere l'espressa condizione che il fidejubente è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta del Comune di Vicenza, senza facoltà di opporre alcuna eccezione, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944, 1945 e 1957 del C.C..

Su richiesta del concessionario la garanzia sarà liberata con ordinanza sindacale, fino a concorrenza del 50% dell'importo, dopo l'approvazione del collaudo delle opere e degli impianti, mediante invio di lettera di svincolo del

Giuseppe Fucini
Alcide Viorini

Forward, Forward, Forward
 Once upon a time

3) Tutte le contestazioni che possono sorgere nell'esecuzione della presente convenzione saranno deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Al termine della concessione il Comune si riserva di disporre il rinnovo limitatamente alla gestione, restando convenuto, a favore del concessionario o suoi aventi causa, il diritto di prelazione nell'eventuale rinnovo a parità di condizioni con altri eventuali offerenti.

Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico del concessionario che avrà facoltà di invocare le agevolazioni di Legge previste al riguardo.

Per tutto quanto attiene ai rapporti con il Comune di
Vicenza derivanti dalla presente convenzione il

derivanti dalla p

pa f

02/11/2018

"Concessionario" sarà rappresentato dal Signor Rayneri geom. Ettore; nato a Torino il 14 maggio 1930.

Detto rappresentante elegge domicilio in Torino, Via Bellini n. 2, ed assolve l'incarico fin quando non verrà eventualmente sostituito da altro rappresentante la cui nomina dovrà essere in ogni caso comunicata al Comune di Vicenza a cura del concessionario, entro quindici giorni dalla sostituzione.

La presente convenzione ha efficacia obbligatoria.

La convenzione con efficacia reale per la costituzione del diritto di superficie avverrà subito dopo l'approvazione del progetto esecutivo.

Le parti danno atto che la concessione ha per oggetto la costruzione e gestione di opere inclusa nel programma urbano di parcheggi approvato dalla Giunta Regionale Veneta con deliberazione del 22 Dicembre 1989 n. 767 ai sensi della legge 24 Marzo 1989 n. 122 e pertanto sono applicabili alla presente concessione le agevolazioni previste dall'art. 11 della predetta legge.

Le parti danno altresì atto che, con la espressione "assegnazione ai privati" di cui alla lettera b) del precedente art. 15, si intende anche la possibilità di cedere la proprietà superficiaria nei limiti della durata della concessione.

Queste cessioni a terzi non potranno avvenire prima del

F. Rayneri
Ettore
Quere uf. orini: teste

[Signature]
[Signature]


collaudo dell'opera, salva la facoltà di stipulare promesse di
vendita condizionate al favorevole collaudo.

I suddetti terzi per tutta la durata della concessione avranno
la facoltà di cedere il loro diritto ad altri, questi
subentrando nei diritti ed obblighi dei soggetti originari fino
al termine della concessione originaria.

Nel caso che, in applicazione al precedente art.17, si arrivi
alla revoca della concessione qualsiasi ne sia il motivo,
saranno fatti salvi i contratti stipulati dal concessionario
con i terzi, per tutta la durata della concessione originaria.

La concessione avverrà senza corrispettivo in denaro in cambio
dei vantaggi diretti ed indiretti che l'Amministrazione
comunale intende perseguire per finalità di interesse pubblico
e sociale (costruzione di posti macchina e istituzione di
parcheggi pubblici a tariffe controllate nel centro storico
della città).

Ai soli effetti fiscali si indica il valore della concessione
in Lire 325.000.000.= (trecentoventicinquemilioni).

Ai sensi dell'art.11 della legge n.122 del 1989 si richiede la
registrazione della presente scrittura a tassa fissa.

In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì 27 ventisette
giugno 1990 millenovecentonovanta.



*Procuratore
Dante Ugoni teste*



28 GIU. 1990

Registrato a Vicenza il

al N° 3847 3 Atti Privati

Es. lire: Automobile cinque porte 100.500.000

di cui lire per trascriz.

e L. per INVIM

IL C. S. S. E.
(Rug. Boscolo)

DIRETTORE
(B. Lomuro)



